

Al Sig. SINDACO
del Comune di
BRA

l sottoscritt__ Sig./a _____
nat_ a _____ il _____ residente a _____
in Via _____ tel n. _____

**dà l'assenso affinché venga rilasciata la carta d'identità valida ai
fini dell'espatrio per il/la figlio/a minorenn**

_____ nat_ a _____ il _____ residente a _____
in Via _____

**dichiarando che lo/la stesso/a non si trova in alcuna delle
condizioni ostative al rilascio previste dall'art. 3 Legge 21.11.1967
n. 1185 * e successive modificazioni**

lì _____

Il dichiarante

N.B. E' obbligatorio allegare copia fronte/retro di un documento di identità valido

*** Legge n. 1185/1967 art. 3 Impedimenti all'espatrio: Non possono ottenere il passaporto:**

a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla ((*responsabilità genitoriale*)) o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare;

b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della ((*responsabilità genitoriale sul figlio*)) ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali;

c) LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 28 LUGLIO 1989, N. 271.

d) coloro che debbano espriare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;

e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

f) LETTERA ABROGATA DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127.

g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1 gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.